

**Repubblica Italiana**

In nome del popolo italiano

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione seconda

Udienza pubblica del 1.3.2016

n. registro generale 27678/2015

n. sentenza 574

Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati:

dott. Matilde Cammino - Presidente
dott. Giovanna Verga - Consigliere
dott. Sergio Beltrani - Consigliere
dott. Ignazio Pardo - Consigliere
dott. Lucia Aielli - Consigliere est.

Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale promossa da :

CE nato a **X** il **X** 1956;

avverso la sentenza n. 5083/15 del Giudice monocratico del Tribunale di Milano del 30/4/2015;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Lucia Aielli;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.

Fulvio Baldi che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

udito il difensore avv. Leone Angelo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Premesso in fatto

Con sentenza del 30/4/2015 il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, emetteva sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., nei confronti di **CE**, imputato del reato di cui all'art. 642 c.p.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore il quale deduceva la carenza di motivazione in ordine alla quantificazione delle spese legali in favore della parte civile e l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 12 D.M. 55/2014 avuto riguardo alla liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile pari ad euro 2.500,00 di cui non vengono indicati i parametri di riferimento .

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

Preme preliminarmente osservare che il ricorso è stato fissato e deciso in pubblica udienza, e non in udienza in camera di consiglio ex art. 611 c.p.p., nonostante si tratti di impugnazione avverso sentenza di applicazione pena intervenuta nel corso delle indagini preliminari, con ciò garantendo al ricorrente una maggiore espansione del contraddittorio e senza che ciò generi alcuna lesione delle prerogative difensive.

Nel merito il ricorrente deduce la omessa motivazione della sentenza di patteggiamento, per mancata specificazione delle voci che concorrono a formare l'importo complessivo delle spese processuali liquidate in favore della parte civile. Il ricorrente contesta la liquidazione avuto riguardo all'importo complessivo, a suo avviso non conforme ai parametri del D.M. 55/14 e comunque non verificabile in quanto non supportato da motivazione.

In effetti la sentenza di applicazione della pena si limita a liquidare in dispositivo a favore della parte civile, le spese, senza richiamare nemmeno genericamente i parametri di riferimento, così da privare l'imputato del potere di controllo della congruità di detta liquidazione.

Questa Corte ha ripetutamente ritenuto ricorribile per cassazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile a condizione che siano indicate nel ricorso, anche in modo sommario, le ragioni di illegittimità della liquidazione e le violazioni dei limiti tariffari relativi alle attività difensive svolte dal patrono di parte civile (Sez. 1, n. 9288 del 20/1/2014, rv. 259788, Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256358; Sez. 6, n. 24175 del 15/10/2002, Rv. 225563), condizione ampiamente rispettata dal ricorrente, che ha provveduto a contestare motivatamente, la somma complessivamente liquidata, tenuto conto delle voci astrattamente applicabili ex d.m. 55/14.

Il difetto di motivazione, poi, sussiste: la liquidazione delle spese in favore della parte civile non può essere effettuata con un semplice riferimento all'importo complessivo, in quanto non contiene alcuna valutazione sulla congruità degli emolumenti in relazione alle previsioni della tariffa professionale ed all'entità e pertinenza delle somme anticipate, sicché viene sottratta, di fatto, all'imputato qualsiasi possibilità di controllo sulla stessa . Nel liquidare dette spese, il giudice ha il dovere di fornire adeguata motivazione sia sull'individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi della tariffa forense, al numero e



all'importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive. Questa Corte a Sezioni Unite, sul punto, ha affermato il seguente principio di diritto " è ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all'udienza di discussione, nulla sia stato eccepito" (S.U. n. 40288 del 14/07/2011, RV.250680).

Da quanto esposto deriva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per omessa motivazione.

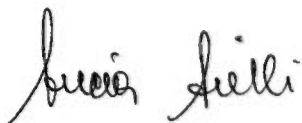
p.q.m.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, con rinvio al Tribunale di Milano.

Così deciso il 1.3.2016

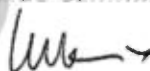
Il Consigliere estensore

Lucia Aielli



Il Presidente

Matilde Cammino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
IL 13 GIU 2016



Il Cancelliere
Claudia Bianchi

